



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: PINEROLO

Registrazione di Atto Privato

Il 15/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTB , serie 3 , numero 129

data di stipula: 19/03/2025

ident.vo telematico: TTB25L000129000AA per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94549200015				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



ALL. A

STATUTO

ASSOCIAZIONE CAVOUR IN FIORE – APS

ART. 1

DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

1.1 Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita un’Associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di “**ASSOCIAZIONE CAVOUR IN FIORE - APS**” (di seguito anche solo “Associazione”).

1.2 L’Associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 117/2017. Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale Istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà **ASSOCIAZIONE CAVOUR IN FIORE**. L’acronimo “**APS**”, senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall’iscrizione nel RUNTS o registro equivalente».

1.3 L’Associazione, costituita il diciannove del mese di ottobre dell’anno duemilacinque, ha sede legale nel Comune di CAVOUR (TO), Piazza Sforzini n. 1.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che

provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dei Registri operanti medio tempore.

ART. 2

COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

2.1 L'Associazione è un ente di diritto privato, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, a carattere autonomo, libero, apartitico, apolitico e aconfessionale, amministrativamente autonoma e non ha fine di lucro. (vedi 2.3)

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche secondo un ordinamento interno indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

2.2 L'Associazione riunisce in essa tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente a favore dello sviluppo turistico del Comune di CAVOUR e delle sue frazioni; l'Associazione è un centro di vita sociale, a carattere volontario, svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio del Comune di CAVOUR e delle sue frazioni al fine di favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e dell'economia locale.

2.3 L'Associazione non ha finalità di lucro (vedi 2.1) ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili

nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.4 L'Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 3

OGGETTO SOCIALE

3.1 Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d - D.Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14

agosto 1991, n. 281 (punto e-D.Lgs.117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (punto f-D.Lgs.117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto i-D.Lgs.117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto k-D.Lgs.117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (punto u-D.Lgs.117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (punto z-D.Lgs.117/2017).

3.2 Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:

- a)** svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;
- b)** promuovere e organizzare, anche in collaborazione con associazioni, Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, escursioni, ricerche, visite, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere

enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc. che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f) collaborare con l'Amministrazione Comunale di Cavour, tramite i propri associati, alla valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, mediante la manutenzione e la pulizia delle aree pubbliche e la cura del verde pubblico;

g) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del Comune di CAVOUR e delle sue frazioni, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio,

la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero;

i) realizzare o partecipare alle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale meglio identificata **"DEL COMUNE DI CAVOUR"**;

l) attivare la progettazione di iniziative e servizi in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, potrà aderire, affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costruire.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

L'Associazione inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del **Consiglio Direttivo** e approvata in **Assemblea dei Soci**. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il **Consiglio Direttivo** dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere ricomprese nelle attività diverse le seguenti attività:

- di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati e non, nel rispetto della disciplina di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, N. 235 e successive modifiche ed integrazioni;

Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario non preventivamente autorizzate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART.4

SOCI

4.1 Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le **APS** che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;**
- b) Soci Sostenitori;**
- c) Soci Benemeriti;**
- d) Soci Onorari.**

4.2 Sono **Soci Ordinari**, purchè ne facciano richiesta, tutti i cittadini residenti e non residenti nel **Comune di CAVOUR**, che abbiano interesse all'attività dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

4.3 Sono **Soci Sostenitori** coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono **Soci Benemeriti** coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

4.5 Sono **Soci Onorari** i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

ART. 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;

b) di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione;

d) a ricevere la tessera dell'Associazione;

e) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;

f) a frequentare i locali dell'Associazione;

g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dall'Associazione.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;

b) versare nei termini la quota associativa all'Associazione;

c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

ART. 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a seguito

della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

6.2 Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per dimissioni o per morosità nel pagamento della quota sociale o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.

ART. 7

ORGANI

7.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) l'Organo di Controllo, ove istituito;

e) il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti;

f) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

g) il Presidente Onorario, ove istituito.

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci, secondo il concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci.

8.2 Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da Codice del Terzo Settore civile, mentre nell'ambito delle Associazioni non è ammesso il voto per corrispondenza.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea; (I soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento – art.5-5.1).

Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può dare delega in forma scritta ad altro Socio.

Ogni Socio avente diritto di partecipare all'Assemblea può essere portatore di una delega.

8.4 *L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.*

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica e l'abrogazione dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione e nei casi previsti al punto 8.6.

E' ordinaria in tutti gli altri casi:

a) Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario; L'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del

Segretario dell'Associazione;

b) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal
Presidente dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio che ne
stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei
Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

c) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida (salvo quanto
diversamente previsto nel presente Statuto) **in prima convocazione, con la**
partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto
favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da
indirsi almeno il giorno dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero
dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata:

- **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione
del **bilancio consuntivo**.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il Bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice
del Terzo Settore;

- discute ed approva i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone
preventivamente il **numero (da 3 a 11)** e li revoca;

- nomina e revoca il **soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**

- elegge e revoca i componenti **dell'Organo di controllo;**

- elegge e revoca, i componenti del **Collegio dei Probiviri**, se previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- *delibera sulla quota associativa annuale* e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 2 dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse;

8.6 L'Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci;

d) per l'abrogazione e le modifiche del presente Statuto, che vengono approvate, in prima convocazione, con la presenza (in proprio o per delega) dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, con la presenza (in proprio o per delega) della metà più 1 dei soci aventi diritto di voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi;

e) per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in questo caso ***occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.***

8.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica per mail, messaggio telefonico, con comprovata ricezione, con ***almeno 5 giorni di anticipo*** e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8.8 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale, eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 ***L'Assemblea***, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti

del **Consiglio Direttivo**.

9.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a **tre** e non superiore a **undici unità**.

9.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **quattro anni** e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno **UNA volta** all'anno ed ogniqualevolta lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno 3 Componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con **almeno 5 giorni di anticipo** e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione **sino a 24 ore prima** della data della riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe.

9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.6 In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della

scadenza del mandato, **il Consiglio Direttivo** provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: **la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria** e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

9.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; **in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.**

9.9 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;

- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- stabilisce gli eventuali contributi straordinari, dandone comunicazione all'Assemblea;

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività associative e non;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9.11 Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti i soci, senza distinzione alcuna, ed il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto a voto.

9.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 10

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

- Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- Sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;

- Ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;

- Convoca l'Assemblea dei soci.

10.2 Il Vicepresidente è pure nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 E' assistito dal Segretario.

ART. 11

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

11.1 Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

11.5 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del Bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

11.6 Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutarî.

11.7 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene nominato dall'Assemblea un Organo di controllo anche monocratico.

12.2 I componenti dell'Organo di controllo durano in carica per 4 esercizi e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

12.4 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.5 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 13

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017), **l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.** Il Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale devono essere iscritti nell'apposto registro.

13.2 Possono essere scelti tra gli associati soci oppure essere esterni. **Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo e comunque il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.**

13.3. Nel caso in cui il **soggetto incaricato** della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal

Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

13.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti **dura in carica 4 anni** e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

13.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 14

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci dell'Associazione, **eletti a votazione segreta dall'Assemblea** degli associati. Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

14.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

14.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 15

IL PRESIDENTE ONORARIO

15.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

15.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo

incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 16

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

16.1 Il patrimonio dell'APS, costituito da eventuali beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a)** quote e contributi dei Soci e di privati;
- b)** eredità, donazioni e legati;
- c)** finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- d)** contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, attraverso la partecipazione a bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- e)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f)** proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi, compreso eventuale devoluzione del 5/1000;

h) entrate derivanti da raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

i) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

l) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

16.3 Tutte le entrate ed i proventi delle attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.;

16.4 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5 L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17

PRESTAZIONI DEI SOCI

17.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

17.2 L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche incaricando i propri **Soci professionisti o con partita IVA**.

17.3 Tutte le cariche dell'Associazione sono di norma gratuite.

17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi spese documentate e sostenute dai consiglieri.

17.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni all'Associazione) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 18

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

18.1 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un **bilancio consuntivo e preventivo** che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, **almeno quindici giorni prima dell'Assemblea** e può essere consultato da ogni associato.

18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

ART. 19

LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del

Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,

dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo

a cui si riferiscono;

- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno

il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente,

entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

per iscritto.

ART. 20

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

20.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso *dall'Assemblea*

Straordinaria appositamente convocata, con voto favorevole di almeno tre

quarti dei soci aventi diritto di voto.

20.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori,

preferibilmente scelti tra i propri associati, e determina le modalità di

liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

20.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente

Ufficio Regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di

cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore), e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, *ad altre Associazioni del Terzo Settore,*

senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti

nello stesso Comune o, in mancanza, al *Comune di Cavour* con obbligo di essere utilizzato ai fini di utilità sociale, o *alla Fondazione Italia Sociale*.

20.4 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r, P.E.C. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

20.5 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 21

NORME FINALI

21.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cavour, 19 Marzo 2025

IL Segretario

Il Presidente

Nella Bessone

Emilia Valeria Volpi

